

Progressioni economiche

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022, le parti definiscono come appresso i criteri per l'attribuzione al personale dipendente dei differenziali stipendiali di cui alla Tabella A dello stesso CCNL 2019-2021 (c.d. "progressioni economiche"):

a) le procedure per l'assegnazione dei differenziali stipendiali sono definite dal CCNL come "procedure selettive di area". Le parti, conseguentemente, provvedono ogni anno – in sede di contrattazione integrativa - a quantificare distintamente e separatamente, per ciascuna delle quattro aree di inquadramento del personale del comparto (Operatori; Operatori esperti; Istruttori; Funzionari e della Elevata Qualificazione), l'ammontare delle risorse decentrate stabili destinate all'attribuzione dei differenziali stipendiali ai dipendenti assunti a tempo indeterminato. Qualora in un'area non risultassero assegnabili differenziali stipendiali, l'importo relativo verrà ripartito tra le altre aree;

b) possono partecipare alla procedura selettiva i dipendenti che negli ultimi 2 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. Il suddetto requisito viene valutato con riferimento alla data effettiva di decorrenza dell'ultima progressione effettuata. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Qualora alla scadenza del termine di presentazione delle domande relative alla procedura selettiva di area siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del medesimo procedimento disciplinare. Se all'esito del procedimento viene comminata al dipendente una sanzione superiore alla multa, il dipendente stesso viene definitivamente escluso dalla procedura;

c) i differenziali stipendiali sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri, in linea con quanto disposto dall'art. 14, comma 2, lett. e), del CCNL 16 novembre 2022:

Il punteggio massimo complessivo conseguibile è pari a 100 e a ciascun criterio è riconosciuto un valore massimo parziale differenziato per area come indicato nella tabella sottostante.

AREA	VALUTAZIONE PERFORMANCE a)	ESPERIENZA PROFESSIONALE b)	CAPACITA' CULTURALI E PROFESSIONALI c)
OPERATORI	60	40	0
OPERATORI ESPERTI	60	30	10
ISTRUTTORI	60	30	10
EQ	60	30	10

a.1 MEDIA DELLE ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI (art. 14, comma 2, lett. d) punto 1). Il punteggio derivante dalla media delle valutazioni del triennio sarà riproporzionato su base 60 punti;

b.1 ESPERIENZA PROFESSIONALE (art. 14, comma 2, lett. d), punto 2). Per la valutazione di tale requisito:

- per gli appartenenti all'area Operatori si intende assegnare 4 punti per ogni anno di anzianità nel profilo professionale o equivalente anche a tempo determinato o parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto al 31.12 dell'anno precedente l'attivazione dell'istituto. Il numero

massimo degli anni cui attribuire punti è di 10 per un massimo di 40 punti;

- per gli appartenenti alle aree Operatori Esperti, Istruttori ed EQ si intende assegnare 3 punti per ogni anno di anzianità nel profilo professionale o equivalente anche a tempo determinato o parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto al 31.12 dell'anno precedente l'attivazione dell'istituto. Il numero massimo degli anni cui attribuire punti è di 10 per un massimo di 30 punti;

c.1 CAPACITA' CULTURALI E PROFESSIONALI (art. 14, comma 2, lett. d), punto 3).

c.1 a TITOLI DI STUDIO

Verranno valutati solo i titoli di studio superiori a quello richiesto per l'accesso dall'esterno come riportato nella tabella sottostante. Il numero massimo di punti attribuibile è 6.

per gli appartenenti all'area Operatori Esperti:

Titolo di accesso: obbligo scolastico e specifica abilitazione professionale	
TITOLO	PUNTI MAX 6
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	1
LAUREA TRIENNALE	1
LAUREA MAGISTRALE	2
ABILITAZIONI PROFESSIONALI	1
ULTERIORI TITOLI	1

per gli appartenenti all'area Istruttori:

Area Istruttori	
Titolo di accesso: diploma di scuola secondaria superiore	
TITOLO	PUNTI MAX 6
LAUREA TRIENNALE	2
LAUREA MAGISTRALE	2
ABILITAZIONI PROFESSIONALI	1
ULTERIORI TITOLI	1

per gli appartenenti all'area Funzionari EQ:

Area Funzionari di EQ	
Titolo di accesso: laurea triennale	
TITOLO	PUNTI MAX 6
LAUREA MAGISTRALE	2
ABILITAZIONI PROFESSIONALI	2
ULTERIORI TITOLI	2

c.1 b CORSI DI FORMAZIONE

Per gli appartenenti alle aree Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari di EQ frequenza di corsi di formazione e aggiornamento nel triennio che precede l'anno di attivazione dell'istituto, per un punteggio massimo di 4 punti (0,5 punti per ogni corso per un massimo di 8 corsi) con la precisazione che non sono valutabili o corsi per la formazione obbligatoria (sicurezza luoghi di lavoro, prevenzione della corruzione, corsi per mantenimento iscrizione albi/ordini)

d) per ogni dipendente viene redatta una scheda di valutazione dalla quale sia desumibile la composizione del punteggio individuale. Il punteggio ottenuto da ciascun dipendente sarà dato dalla sommatoria dei punteggi di cui alle lettere a.1), b.1), c.1) del precedente punto c) del presente articolo;

e) ogni dipendente sottoscrive la propria scheda di valutazione in segno di accettazione del punteggio riportato. In caso di opposizione, è stabilito un termine massimo di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni e eventuale documentazione integrativa, decorso il quale il Segretario Comunale decide in via definitiva;

f) ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, le nuove progressioni economiche decorrono dal 1^a gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto in via definitiva il CCDI che prevede l'assegnazione dei differenziali stipendiali.

Allegati: scheda PE